

ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI

La Legge affida alle Province ed ai Comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti (Autorità competenti) gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici, necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, per il raggiungimento delle seguenti finalità principali:

- **Contenere i consumi di combustibile** utilizzato per il riscaldamento, consentendo di abbattere i costi in eccesso e di risparmiare denaro;
- **Ridurre le emissioni in atmosfera di agenti inquinanti** migliorando la qualità dell'aria;
- **Aumentare la sicurezza degli impianti termici**, al fine di evitare il pericolo di incidenti.

CHI È L'AUTORITÀ COMPETENTE PER GLI IMPIANTI TERMICI NELLA PROVINCIA DI FERMO?

La Provincia di Fermo è l'Ente competente alla verifica dello stato di esercizio e di manutenzione di tutti gli impianti termici ubicati nei quaranta Comuni del nostro territorio provinciale.

Al fine di adempiere a quanto richiesto dalla normativa, la Provincia di Fermo, tramite gara pubblica, ha affidato alla Società **SEA – Servizi Energia Ambiente srl** di Roma l'effettuazione delle **ispezioni di competenza sui bienni di autocertificazione 2009/2010 e 2011/2012**.

MODALITÀ DI ISPEZIONE

- Per gli impianti termici regolarmente autocertificati nei bienni di riferimento l'ispezione della Provincia è gratuita.
- Per gli impianti termici non autocertificati nei bienni di riferimento l'ispezione della Provincia è onerosa ed i relativi costi sono a carico del Responsabile dell'impianto termico (proprietario o, se diverso, occupante).

La visita ispettiva sarà comunicata dalla **SEA srl** con lettera di preavviso nominativa, in cui verranno specificati il giorno, la fascia oraria ed il nominativo del tecnico che effettuerà l'ispezione dell'impianto termico.

Il personale addetto all'ispezione sarà munito di tesserino di riconoscimento ed **in nessun caso dovrà essere rilasciato denaro all'ispettore**.

La visita ispettiva è costituita da un accertamento della documentazione a corredo dell'impianto e da un controllo tecnico. Al termine dell'ispezione verrà rilasciato al Responsabile dell'impianto una copia del "Rapporto di prova" redatto dall'ispettore.

In particolare l'ispettore chiederà di visionare la seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità;
- Libretto di impianto per la climatizzazione (conforme all'allegato I del D.M. 10/02/2014)
- Libretto d'uso e di manutenzione del generatore di calore;
- Rapporti di efficienza energetica rilasciati dal manutentore;
- Denuncia e/o Omologazione I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.), solo per impianti in pressione, ad acqua calda, con potenza nominale del focolare ≥ 35 kW;
- Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) - solo per impianti con potenza nominale del focolare ≥ 116 kW;

COSTO DELLE ISPEZIONI

I costi delle ispezioni della Provincia, ripartiti in base alla potenza dell'impianto, sono stati stabiliti con Decreto del Presidente della Provincia n. 44/2014, come di seguito:

- | |
|--|
| <p>1) IMPIANTI TERMICI AUTOCERTIFICATI
(bienni 2009/2010 e 2011/2012)</p> <p>ISPEZIONE GRATUITA</p> <p>2) IMPIANTI TERMICI NON AUTOCERTIFICATI
(bienni 2009/2010 e 2011/2012)</p> <ul style="list-style-type: none">➤ per potenza inferiore a 35kW: € 60,00➤ per potenza superiore o uguale a 35kW: € 100,00 <p>3) RIMBORSO SPESE</p> <p>Rimborso spese previsto nel caso di mancata ispezione per rifiuto di accesso o per riscontrata assenza dell'utente precedentemente preavvisato: € 10,00</p> |
|--|

Le ispezioni e le analisi di combustione eseguite dalla Provincia o dalla società incaricata dalla Provincia non sostituiscono le manutenzioni o i controlli di efficienza energetica da effettuare ai sensi della normativa vigente.

CHI È IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO?

L'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio (se l'amministratore manca, la responsabilità ricade su tutti i condomini, in parti uguali); il proprietario o l'amministratore delegato, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile, nei limiti previsti dall'art.6 del D.P.R. 74/2013.

COSA DEVE FARE IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO?

Il responsabile dell'impianto termico è garante dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto.

In tale veste, tra l'altro è tenuto a:

- Provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art.7 del DPR 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008;
- Provvedere affinché siano eseguiti i controlli di efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art.8 del DPR 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008.

CHE COSA SI INTENDE PER IMPIANTO TERMICO?

Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi del D.M. n. 37/2008, all'atto di **ogni nuova installazione d'impianto o di modifica dell'esistente**, l'installatore deve rilasciare la Dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori quali la Relazione tipologia dei materiali utilizzati, lo Schema dell'impianto e Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta installatrice.

IL LIBRETTO IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE

È il documento di riconoscimento dell'impianto e deve contenere i dati del responsabile, dell'installatore e del manutentore, la descrizione dei componenti principali dell'impianto, delle operazioni di manutenzione e delle analisi dei fumi. Il libretto deve essere conforme all'Allegato I al D.M. 10/02/2014.

IL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

È il modello che il tecnico manutentore deve compilare in tutte le sue parti, firmare, timbrare e rilasciare al cliente, ogni qual volta esegue un controllo di efficienza energetica (deve essere conforme all'Allegato 9 al Decreto Regionale n.61/EFR del 04/06/2015).

COSA ACCADE SE NON SONO IN CASA AL MOMENTO DELL'APPUNTAMENTO O NON CONSENTO DI EFFETTUARE IL CONTROLLO ?

Il mancato appuntamento, imputabile all'utente, causato da un'assenza o da un rifiuto del controllo, comporterà l'addebito, nei confronti del responsabile, di € 10,00 in conformità alla norma di legge che prevede che i costi del controllo sono a carico dell'utente e secondo le tariffe stabilite con Decreto del Presidente della Provincia n. 44/2014.

Nel caso di dissenso da parte dell'occupante a far accedere il verificatore all'impianto, si avverte della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 c.p. "Interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica" e della possibilità di applicazione del D.Lgs. n.164/2000 art.16 comma 6 che cita espressamente: "Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'art.31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991 n.10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata Legge n.10/91".

SANZIONI

Il D.Lgs.192/2005 ed il DPR 74/2013 prevedono sanzioni per il responsabile dell'impianto che non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. Sono inoltre previste sanzioni anche per l'operatore incaricato del controllo e manutenzione che non esegue dette attività nel rispetto della normativa vigente.

INFORMAZIONI



Contrada Campiglione n. 20 – 63900 – Fermo (FM)
Numero verde **800 58 53 68**
Fax: 0836/1942056
info.fermo@grupposea.it

Orari di apertura al pubblico:

Mattino dalle 10.00 alle 12.00 Lunedì - Mercoledì – Giovedì
Pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 Martedì




Uffici Settore Ambiente
Viale Trento n.113 (Polo Scolastico) – 63900 – Fermo (FM)
Fax: 0734/232304
PEC: provincia.fm.ambiente@emarche.it

Orari di apertura al pubblico:

Mattino dalle 9.00 alle 13.00 Martedì - Mercoledì – Giovedì
Pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 Martedì e Giovedì

SITO INTERNET DELLA PROVINCIA E PERCORSO PER INFORMAZIONI



PROVINCIA DI FERMO
SETTORE AMBIENTE E TRASPORTI



ORGANISMO INCARICATO

Campagna informativa Ispezioni Impianti Termici

D.Lgs. 192/2005, D.p.r 74/2013,
Legge Regionale n.9/2008, Legge Regionale 19/2015,
Decreto del Presidente della Provincia n.44 del 30/12/2014



Risparmiare
energia...
...riscaldando